

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**RICORSO**

**IN APPELLO**

Per l'avv. **Carotenuto Giovanna**, nata a Napoli il 27.11.1965, c.f. CRTGNN65S67F839W, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Mauro Leone n.59, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato ed allegato al presente atto, dall'avvocato Luigi Lagioia (codice fiscale LGALGU78P30F839H), presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola (NA) alla via Polveriera n.16; il quale difensore dichiara, anche ai sensi degli articoli 125, 136 e 176 c.p.c., che le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata [luigi.lagioia@pecavvocatinola.it](mailto:luigi.lagioia@pecavvocatinola.it) o al fax numero 0818863084;

**- appellante -**

**CONTRO**

**1) il Ministero dell'Istruzione (già M.I.U.R.)**, in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma al viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso, nel primo grado di giudizio (n. R.G. 00471/2020 T.A.R. Napoli), dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Diaz n.11;

**- resistente -**

**2) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania**, codice fiscale 80039860632, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Napoli alla via Ponte della Maddalena n.55;

**- resistente -**

**E NEI CONFRONTI**

di tutti i docenti meri idonei, non vincitori, inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 per la regione Campania, assunti nell'a.s. 2015/2016, che hanno partecipato alla mobilità per l'a.s. 2016/2017;

**- controinteressati -**

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA**

della **sentenza n. 04804/2021** (pubblicata in data 12.07.2021 e non notificata per la decorrenza del termine breve) emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale Campania, sede di Napoli, seconda sezione, in riferimento al giudizio Reg. Ric. 00471/2020, con cui è stato respinto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza emessa

dal Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del lavoro, seconda sezione, n.5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, R.G. n.18604/2017, non appellata e passata in giudicato.

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEI PRECEDENTI GIUDIZI**

- Al fine di comprendere le ragioni di fatto e di diritto sottese alle doglianze della ricorrente in merito alla sentenza impugnata, è necessario ripercorrere, seppur brevemente, i punti salienti della vicenda.
- L'avv. Carotenuto è docente di ruolo, assunta con contratto a tempo indeterminato in data 26.11.2015, a seguito delle immissioni in ruolo previste dalla Legge n.107/2015, per la scuola secondaria di II Grado, su posto comune, classe di concorso A046 ex A019 (Scienze Giuridiche ed Economiche). Ella veniva reclutata dalle Graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Napoli ed immessa in ruolo, per l'anno scolastico 2015/2016, presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Baggi" in Sassuolo (MO), in utilizzo presso la scuola di primo grado "I.C. Ruini" in Sassuolo (MO). In tale istituto superava positivamente il periodo di formazione e prova, con la conferma in ruolo.
- Per l'anno scolastico 2016/2017, a seguito della mobilità straordinaria, alla quale si era vista costretta a partecipare, la ricorrente veniva assegnata in via definitiva all'ambito territoriale 0026 della Regione Lombardia e precisamente in Rho (MI), presso l'Istituto Tecnico "E. Mattei", sito in via Padre Luigi Vaiani n.18.
- Per l'anno scolastico 2017/2018, l'avv. Carotenuto inoltrava domanda di mobilità interprovinciale, al fine di ottenere una sede più vicina al comune di residenza di Pomigliano d'Arco (NA). Tale domanda non otteneva alcun esito; pertanto, la ricorrente si vedeva confermata la titolarità presso l'ambito territoriale 0026 Regione Lombardia, nel Comune di Rho (MI). Conseguentemente, anche per tutto l'anno scolastico 2017/2018 prestava servizio presso l'Istituto Tecnico "E. Mattei".
- Ritenendo di aver subito un trattamento peggiore in sede di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, in data 30.08.2017 depositava innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, un ricorso ex art. 414 c.p.c., al fine di ottenere la condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e delle

Amministrazioni periferiche a disporre la sua movimentazione nella Provincia di Napoli, nell'ambito 0019, già dall'anno scolastico 2016/2017.

- Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la sentenza n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018 e passata in giudicato per mancata impugnazione, accoglieva la domanda giudiziale dell'avv. Giovanna Carotenuto, riconoscendo **"il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella Provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da codesto Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'Usp per l'a.s. 2016/17), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/17; condanna le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/17 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità"**.
- In particolare, il Tribunale di Napoli, con la richiamata sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. Giovanna Carotenuto, accertava e riconosceva la illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 regolate dal contratto collettivo, in quanto fonte secondaria rispetto alla legge ordinaria n.107/2015. Il Giudice accertava che ben cinque docenti provenienti dalle graduatorie di merito formatesi nell'anno 2012, movimentati nella fase C, avevano scavalcato la ricorrente nel trasferimento, in quanto movimentata con la successiva fase D, proveniente dalle graduatorie di merito del 1999. Il Tribunale adito, dunque, dichiarava la illegittimità delle varie fasi ed accertava che cinque docenti con punteggio inferiore all'avv. Carotenuto (22 punti il punteggio dell'epoca della ricorrente) avevano ottenuto il trasferimento nell'ambito territoriale 0019; pertanto, condannava il M.I.U.R. al trasferimento dell'avv. Carotenuto, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, presso l'ambito territoriale 0019 della

Provincia di Napoli, ove quell'anno vi erano cinque cattedre disponibili e stabiliva che una doveva essere alla stessa assegnata.

- Nell'attesa che la sentenza fosse messa in esecuzione ad opera degli Uffici Scolastici preposti (più volte sollecitati), stante la decorrenza dei termini, per mero eccesso di zelo, la ricorrente inoltrava domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2019/2020, richiamando ed allegando il provvedimento giudiziario emesso dal Tribunale di Napoli.
- Resi noti gli esiti della mobilità interprovinciale, che vedevano insoddisfatta la domanda proposta, e nonostante la ricorrente avesse inoltrato reclamo agli U.S.P. di Napoli e di Milano, in data 25.06.2019, ella si vedeva confermata la titolarità nell'ambito territoriale di Milano.
- La ricorrente, pertanto, inoltrava sia la domanda di utilizzazione - pur non avendo i requisiti - facendo riferimento alla sentenza e indicando come preferenze le scuole del proprio comune di residenza e di quelli limitrofi, sia la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per i posti di sostegno, in quanto in possesso dei requisiti necessari.
- Dopo numerosi solleciti, l'U.S.P. di Napoli, con decreto del 30.07.2019, protocollo n. 7760, trasferiva la ricorrente in sovrannumero nella Provincia di Napoli, con decorrenza dall'01.09.2019, riportando erroneamente che il trasferimento avveniva "in esecuzione della sentenza".
- In data 31.07.2019, con protocollo n. 7848, veniva pubblicato dall'Ufficio scolastico di Napoli l'elenco delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie, in virtù del quale la ricorrente rinveniva la propria posizione sia nell'elenco delle utilizzazioni sulla classe di concorso (A046), articolata in 14 ore presso l'I.S. Rossini di Napoli e 4 ore presso l'I.S. Romanò di Napoli, sia sull'elenco delle assegnazioni provvisorie interprovinciali sul sostegno senza titolo presso l'I.S. Siani di Casalnuovo.
- Sempre in data 31.07.2019, con protocollo n. 7850, l'Ufficio scolastico di Napoli rettificava il suddetto elenco e la ricorrente risultava solo in utilizzo sulla classe di concorso (A046), articolata in 14 ore presso l'I.S. Rossini di Napoli (Bagnoli) e 4 ore presso l'I.S. Romanò (Miano).

- In data 11.09.2019, con protocollo n. 10038, l'Ufficio Scolastico di Napoli, ad integrazione e rettifica dei decreti di utilizzazione, comunicava che la ricorrente veniva assegnata all'I.S.I.S. "Europa" di Pomigliano d'Arco (NA) su posto di sostegno.
- In data 24/27.01.2020, l'avv. Carotenuto notificava al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania un ricorso introduttivo del giudizio rubricato al n.00471/2020 Reg. Ric. del T.A.R. Campania-Napoli, con cui chiedeva di ordinare alle resistenti di dare esatta ottemperanza alla sentenza del 19.09.2018 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro. Il ricorso veniva notificato anche ad un controinteressato (docente sig.ra Rizzo Teresa, nata a Napoli il 03.09.1968, codice fiscale RZZTRS68P43F839E), al quale viene notificato anche il presente ricorso dinanzi al Consiglio di Stato. Si costituiva in giudizio solo il M.I. con mero atto di stile.
- Nelle more del giudizio di ottemperanza, con riguardo all'ultimo anno scolastico 2020/2021, la ricorrente, risultando sovrannumeraria, presentava domanda di trasferimento; dunque, veniva trasferita ad Ischia, ambito territoriale 0015.
- Nonostante fosse disponibile una cattedra presso l'I.S.I.S. Europa (scuola appartenente all'ex ambito territoriale 0019, oggi gli ambiti sono stati sostituiti dai distretti), questa risultava assegnata ad altro docente (cfr. allegato bollettino mobilità a.s. 2020/2021).
- Persistendo l'inottemperanza dell'U.S.P. alla sentenza del Giudice ordinario, anche per l'a.s. 2021/2022 la ricorrente presentava domanda di trasferimento, ottenendo una cattedra esterna, così articolata: n.9 ore all'I.S.I.S. Europa di Pomigliano d'Arco e n.9 ore al Liceo Munari di Acerra (tanto è emerso dal "bollettino mobilità" pubblicato in data 07.06.2021).
- Il Ministero e gli uffici periferici avrebbero potuto dare corretta esecuzione alla sentenza, atteso che presso l'I.S.I.S. Europa vi era la disponibilità di una cattedra intera, assegnata, tuttavia, ad un altro docente (cfr. allegato bollettino risultati I.S.I.S. Europa).
- In data 12.07.2021, con sentenza n.04804/2021 Reg. Prov. Coll., pubblicata e non notificata, il T.A.R. Campania-Napoli, sezione seconda, respingeva il ricorso per ottemperanza, adducendo che lo stesso era infondato per le seguenti motivazioni:

*<Occorre in via preliminare chiarire che l'odierna controversia non attiene alla esecuzione dell'ordine di trasferimento della ricorrente presso l'Ambito 19, contenuto nella sentenza in epigrafe, in quanto nel corpo del ricorso la ricorrente stessa dà atto del fatto che tale trasferimento è già stato effettuato in data 2019, quanto alla questione della assegnazione definitiva di una cattedra alla ricorrente, essendo ella al momento soprannumeraria. Ed infatti, il decreto di trasferimento del 30.07.2019, che espressamente dichiara di avere disposto il trasferimento della ricorrente in esecuzione della sentenza n.5679/2018, ha previsto il trasferimento presso la Provincia di Napoli, ambito A019, ora A046, in soprannumero. Con riferimento alla questione della assegnazione della cattedra, la sentenza (si riferisce alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in funzione del Giudice del lavoro, ndr) ha affermato che il trasferimento doveva avvenire: "fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da questo Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall' U.S.P. per l' A.S.2016/2017), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017". In particolare, nella motivazione della sentenza è stato solo genericamente accertato che "nella graduatoria dei trasferiti nell'ambito rientrante nella provincia di Napoli vi sono docenti con punteggio complessivo inferiore alla ricorrente", ma non sono stati individuati i soggetti controinteressati né indicato il numero dei docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, come invece ha sostenuto la ricorrente. Dunque, non risulta che sia stata effettivamente disposta dalla sentenza l'assegnazione di una cattedra in via definitiva alla ricorrente. La sentenza si è, infatti, limitata ad affermare l'obbligo dell'amministrazione di rivedere l'attribuzione del punteggio assegnatole, lasciando ad essa piena discrezionalità sul punto, tanto è vero che non è stato definitivamente accertato se il punteggio spettante alla ricorrente fosse 22 o 16 punti. In tale quadro, non sussiste un'inottemperanza dell'amministrazione né, pertanto, si ravvisa la violazione di alcun obbligo di esatta esecuzione della pronuncia. Il ricorso va pertanto respinto>.*

➤ Ad oggi, le resistenti non hanno ancora dato esecuzione alla sentenza del Giudice ordinario, nonostante i continui reclami nel tempo effettuati; giova precisare, infatti, che i trasferimenti ottenuti dall'avv. Giovanna Carotenuto sono stati adottati in conseguenza delle domande di mobilità dalla stessa presentate, dunque non dipendono dall'ottemperanza delle resistenti alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n.5679/2018, pubblicata il 19.09.2018 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il chiaro tenore letterale del provvedimento del Giudice Ordinario, che accoglieva le domande dell'avv. Carotenuto, la Pubblica Amministrazione non provvedeva a dare esatta esecuzione.

Ciò premesso, la sentenza emessa dal T.A.R. Campania-Napoli, che ha respinto il ricorso in ottemperanza, è ingiusta e lesiva dei diritti della ricorrente G. Carotenuto, la quale, così come rappresentata e difesa, intende impugnarla, come in effetti impugna, proponendo il presente ricorso in appello dinanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato per i seguenti

#### **MOTIVI**

#### **1) ERROR IN IUDICANDO - ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, IN RIFERIMENTO AL DECRETO DELL'U.S.P. DI NAPOLI DEL 30.07.2019 - ERRONEA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - CONFUSIONE TRA CLASSE DI CONCORSO ED AMBITO TERRITORIALE.**

Il G.A. di prime cure incorre in un preliminare errore di valutazione nella considerazione delle circostanze che hanno indotto la ricorrente alla proposizione del ricorso in ottemperanza, poiché deduce (pag. 3 della sentenza, primo c.p.v.) quanto segue: *<Dopo numerosi solleciti, l'USP di Napoli, con decreto del 30.07.2019 trasferiva la ricorrente in sovrannumero nella Provincia di Napoli, con decorrenza dall'01.09.2019, riportando erroneamente nella motivazione che il trasferimento avveniva "in esecuzione della sentenza" per la cui esecuzione oggi si agisce. Infatti quel trasferimento era stato invece effettuato in esecuzione di una domanda di mobilità>.*

Quanto sostenuto in motivazione non corrisponde al vero. L'On.le T.A.R. Campania incorre in errore, poiché l'odierna ricorrente lamentava, con la proposizione del ricorso per l'ottemperanza, che l'U.S.P. di Napoli, con il decreto del 30.07.2019, provvedeva al trasferimento della stessa, con decorrenza dal 01.09.2019, dall'ambito territoriale 0026

della Provincia di Milano, alla Provincia di Napoli in sovrannumero. Dunque, il provvedimento non procedeva all'assegnazione di alcuno ambito, eludendo quanto cristallizzato dalla sentenza passata in giudicato.

In altri termini, l'avv. Carotenuto si doleva che l'U.S.P. di Napoli con il decreto del 30.07.2019 non eseguiva correttamente la sentenza emessa dal Giudice Ordinario, atteso che il Giudice del Lavoro, accogliendo la domanda giudiziale come proposta, riconosceva *"il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da codesto Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'Usp per l'A.S. 2016/17), **presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017**".*

Occorre chiarire che il decreto del 30.07.2019 interveniva dopo la notifica della predetta sentenza, munita di formula esecutiva, in data 02.04.2019. A ciò si aggiunga che, stante l'inerzia delle amministrazioni, la ricorrente si vedeva costretta per l'a.s. 2019/2020 a partecipare alla mobilità interprovinciale, i cui esiti le confermavano la titolarità nell'ambito territoriale 0026 della Provincia di Milano.

Dunque, con provvedimento del 30.07.2019 la P.A. decretava il trasferimento dell'avv. Carotenuto, con decorrenza dal 01.09.2019 (e non come disposto dal Giudice ordinario dall'a.s. 2016/17), come docente senza sede nella Provincia di Napoli, senza, dunque, assegnarle alcun ambito, come invece disposto in sentenza con decorrenza a partire dall'a.s. 2016/2017.

Ulteriormente, risulta di palmare evidenza un errore macroscopico in cui incorre il Giudice in sede di ottemperanza, poiché confonde la classe di concorso A046 ex A019 (Scienze Giuridiche ed Economiche) con gli Ambiti Territoriali (0026 corrispondente alla provincia di Milano, 0019 corrispondente alla provincia di Napoli). Tanto vale a dimostrare che la vicenda non ha avuto l'attenzione che meritava da parte del Giudice Amministrativo in primo grado.

Il Giudice di prime cure espone: *“Ed infatti, il decreto di trasferimento del 30.07.2019, che espressamente dichiara di aver disposto il trasferimento della ricorrente in esecuzione della sentenza n. 5679/2018, **ha previsto il trasferimento presso la Provincia di Napoli, ambito A019, ora A046, in soprannumero**”.*

Tale motivazione si pone in netto contrasto con la seguente corretta argomentazione: *<Con riferimento alla questione della assegnazione della cattedra, la sentenza ha affermato che il trasferimento doveva avvenire: “fatta salva l’assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da questo Tribunale con provvedimento del 2.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest’ultimo convalidato dall’USP per l’A.S. 2016/17), presso un ambito all’interno della stessa, con decorrenza dall’anno scolastico 2016/17>.*

Il G.A. in primo grado, dunque, in evidente errore e contraddizione rigetta illegittimamente il ricorso. Infatti, con il decreto del 30.07.2019 dell’U.S.P. di Napoli, la ricorrente ha ottenuto il trasferimento dall’Ambito Territoriale 0026 della Provincia di Milano alla Provincia di Napoli **come docente senza sede**, pertanto, **non ha ottenuto l’ambito territoriale 0019 come indicato in sentenza e come richiesto nella domanda di mobilità, a differenza di quanto erroneamente interpretato dal Giudice dell’ottemperanza, che ha confuso la classe di concorso con gli ambiti territoriali!**

Ad oggi, l’avv. Carotenuto non ha conseguito l’esatta esecuzione della sentenza, in quanto, non si è vista trasferita a partire dall’a.s. 2016/2017 ad alcuno degli ambiti indicati nella domanda, **ciò determinando la perdita di un ulteriore punteggio per la continuità a cui avrebbe avuto diritto se fosse stata data corretta esecuzione alla sentenza.**

## **2) ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DAL G.O., NON CORRETTAMENTE DEFINITI GENERICI.**

Con il presente motivo si impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice erroneamente così argomenta: *<in particolare, nella motivazione della sentenza è stato solo genericamente accertato che “nella graduatoria dei trasferiti nell’ambito rientrante nella provincia di Napoli vi sono docenti con punteggio complessivo inferiore alla ricorrente”, ma non sono stati individuati i soggetti controinteressati né indicato il numero dei docenti con*

*punteggio inferiore alla ricorrente, come invece ha sostenuto la ricorrente. Dunque, non risulta che sia stata effettivamente disposta dalla sentenza l'assegnazione di una cattedra in via definitiva alla ricorrente>.*

Anche in questo passaggio motivazionale il Giudice di prime cure è in errore. Afferma, infatti, che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ha solo “*genericamente accertato*” che docenti con punteggio inferiore alla ricorrente abbiano ottenuto il trasferimento in uno degli ambiti richiesti dalla stessa. Ebbene, tale affermazione è fondata su di una errata interpretazione, in quanto, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accertato con precisione che alcuni docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, ma destinatari di una riserva di preferenza, hanno ottenuto la titolarità nell’ambito 0019 della Provincia di Napoli.

Giova ricordare che la ricorrente, lamentando un trattamento deteriore, in sede di mobilità nazionale per l’a.s. 2016/2017, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, depositava, in data 30.08.2017, innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, ricorso ex art 414 c.p.c. per sentir condannare il M.I.U.R. e le Amministrazioni periferiche ad essere trasferita nella provincia di Napoli, nell’ambito territoriale 0019, già dall’anno scolastico 2016/2017. Con la proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c, **la ricorrente indicava analiticamente i docenti che con punteggio pari o inferiore avevano ottenuto il trasferimento nell’ambito territoriale 0019 della Provincia di Napoli.** Si rammenta, altresì, che il suddetto ambito territoriale comprende anche il comune di residenza della ricorrente. Pertanto, la stessa aveva diritto a vedersi riconosciuti ulteriori sei punti per il ricongiungimento al coniuge.

Come già chiarito, il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n.5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, accertando la illegittimità del trasferimento dell’avv. Carotenuto nella Provincia di Milano, in quanto scavalcata dai docenti meri idonei provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012 con punteggio pari e/o inferiore a quello della ricorrente, accoglieva il ricorso ex art. 414 c.p.c. come proposto dalla stessa, riconoscendole il diritto al trasferimento nell’ambito territoriale 0019 della Provincia di Napoli, come richiesto nella domanda di mobilità.

In altri termini con tale provvedimento giudiziario il G.O. ha statuito il trasferimento della ricorrente, a partire dall'a.s. 2016/2017, sulla base del criterio del punteggio (di cui si dirà *infra*), presso un ambito della Provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità.

Occorre ribadire che se la P.A. avesse correttamente ottemperato alla sentenza del G.O., la docente si sarebbe vista attribuire un maggiore punteggio per la continuità didattica.

A conferma di quanto sinora evidenziato, si riporta che, a seguito del decreto del 30.07.2019, essendo stata assegnata in sovrannumero alla Provincia di Napoli, la ricorrente veniva assegnata in utilizzo presso l'Istituto Rossini di Napoli e l'Istituto Romanò di Miano di Napoli, appartenenti all'ambito territoriale 0013 della Provincia di Napoli.

L'avv. Carotenuto, in mancanza della corretta esecuzione della sentenza, ed in quanto docente soprannumerario, per il successivo a.s. 2020/2021 inoltrava domanda di mobilità, al fine di ottenere una sede scolastica posta all'interno dell'ambito territoriale 0019, a cui appartiene il Comune di Pomigliano d'Arco. Di contro, si è vista assegnare presso l'ambito 0015, a cui appartiene il Comune di Ischia.

In attesa degli esiti del Giudizio di ottemperanza nelle more incardinato, l'appellante proponeva reclamo all'U.S.P. di Napoli, invitando l'Ufficio Scolastico a dare corretta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n.5679/18, documentando che cattedre libere nell'ambito territoriale 0019 erano state assegnate ad altri docenti. Il reclamo non sortiva alcun effetto.

Anche per l'anno scolastico 2021/2022, appena iniziato, al fine di ottenere una sede più vicina al Comune di residenza, ha inoltrato domanda di mobilità, ottenendo una cattedra esterna, articolata in n.9 ore presso l'Istituto Europa di Pomigliano d'Arco e n.9 ore presso il Liceo Munari di Acerra; entrambe le scuole rientrano nell'ambito territoriale 0019.

Ad oggi l'avv. Carotenuto continua a subire un trattamento illegittimo, in quanto, per l'anno scolastico in corso 2021/2022, benché vi fosse la disponibilità di una cattedra interna libera, presso l'Istituto Europa di Pomigliano d'Arco, rientrante nell'ambito territoriale 0019, questa risulta assegnata ad altro docente.

La inesatta esecuzione, ad oggi, della sentenza n.5679/18 del 19.09.2018, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, determina per la ricorrente la perdita del punteggio per la continuità didattica (ben 5 punti), a cui avrebbe avuto diritto se fosse stata assegnata all'ambito territoriale 0019, indicato in domanda, con decorrenza a partire dall'a.s. 2016/2017, come ordinato dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

Anche sul punto si chiede la totale riforma della sentenza.

**3) ERRATA VALUTAZIONE CIRCA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE, ERRATA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO.**

Con il presente motivo si impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice dell'ottemperanza erroneamente così argomenta: *"la sentenza si è, infatti, limitata ad affermare l'obbligo dell'amministrazione di rivedere l'attribuzione del punteggio assegnatole, lasciando ad essa piena discrezionalità sul punto, tant'è vero che non è stato definitivamente accertato se il punteggio spettante alla ricorrente fosse 22 o 16 punti. In tale quadro, non sussiste un'inottemperanza dell'amministrazione né, pertanto, si ravvisa la violazione di alcun obbligo di esatta esecuzione della pronuncia"*.

Anche su tale punto il Giudice di prime cure è in evidente errore. Basti rilevare che, se anche si volesse ritenere corretta tale interpretazione, non potrebbe negarsi che l'U.S.P. di Napoli non avrebbe comunque dato corretta esecuzione alla sentenza; infatti, se il suddetto Ufficio avesse rivisto l'attribuzione del punteggio per l'a.s. 2016/2017, senz'altro la ricorrente avrebbe visto assegnarsi all'ambito 0019 della Provincia di Napoli e non, come avvenuto, all'ambito territoriale 0026 della Provincia di Milano.

Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio, non può certamente ritenersi - come ha affermato erroneamente il Giudice dell'ottemperanza - che l'amministrazione abbia una discrezionalità sul punto.

L'attribuzione del punteggio risponde a requisiti ben precisi disciplinati dal C.N.N.I. per il personale docente. In concreto, per l'a.s. 2016/2017 il punteggio della ricorrente può essere così calcolato: alla docente Carotenuto veniva attribuito dall'U.S.P. di Modena il punteggio, valido ai fine della mobilità nazionale, di punti 16; a questo si sommava il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge di ulteriori punti 6, valevole solo

nel comune di Pomigliano d'Arco - Ambito territoriale 0019; alcun punteggio le veniva attribuito per l'anno di servizio prestato nelle scuole paritarie nell'anno scolastico 2014/2015, successivamente riconosciute dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ordinanza non reclamata n.19897 del 02.10.2017.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, infatti, solo successivamente al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c, in data 30.08.2017, la ricorrente otteneva dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ordinanza n.19897/2017 del 02.10.2017, non reclamata, il riconoscimento di ulteriori 6 punti per il servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nell'anno scolastico 2014/2015.

Dunque, tale ultimo provvedimento veniva reso dal Tribunale di Napoli, in epoca successiva al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c, pertanto, veniva acquisito agli atti del processo alla prima udienza di discussione del 07.03.2018.

Non risponde al vero, come ritenuto dal Giudice di prime cure, che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n.5679/18 del 19.09.2018 si è limitata ad affermare l'obbligo dell'amministrazione di rivedere l'attribuzione del punteggio assegnatole, lasciando ad essa piena discrezionalità sul punto e che non era stato definitivamente accertato se il punteggio spettante alla ricorrente fosse 22 o 16 punti.

Invero, all'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 5679/2018, passata in giudicato, ha accertato: *"il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da codesto Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'U.S.P. per l'a.s. 2016/17), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017; condanna le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti di cui sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità".*

### CONSIDERATO CHE

- L'avv. Giovanna Carotenuto, per le ragioni sin qui esposte, con il presente ricorso, impugna la **sentenza n.04804/2021** (pubblicata in data 12.07.2021 e non notificata per la decorrenza del termine breve) emessa dal **Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, seconda sezione**, in riferimento al giudizio **Reg. Ric. 00471/2020**, con cui è stato respinto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Giudice Ordinario.
- Il G.A. ha contravvenuto al consolidato orientamento giurisprudenziale che evidenzia come l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2013, n. 4322; 23 novembre 2007, n. 6018; 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512).
- Il Consiglio di Stato ha sottolineato come nel giudizio di ottemperanza può essere dedotta come contrastante con il giudicato non solo l'inerzia della pubblica amministrazione, cioè il *non facere* (inottemperanza in senso stretto), ma anche un *facere*, cioè un comportamento attivo, attraverso cui si realizzi un'ottemperanza parziale o inesatta, ovvero ancora la violazione o l'elusione attiva del giudicato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6501). La violazione del giudicato è pertanto configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale, ovvero quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice; mentre si ha elusione del giudicato allorquando l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale, giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2070, 4 marzo 2011, n. 1415; 31 dicembre 2009, n. 9296).
- Secondo la giurisprudenza, la verifica della sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il riscontro della difformità specifica dell'atto stesso

rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 6 maggio 2013, n. 2418; sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3415; 5 dicembre 2005, n. 6963).

- La ricorrente, pertanto, è costretta a rivolgersi all'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale affinché proceda all'annullamento della sentenza emessa dal T.A.R. Campania-Napoli n.04804/2021 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 12.07.2021, che ha respinto ingiustamente il ricorso per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n.5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, n. R.G. 18604/2017, non appellata e passata in giudicato.
- Si chiede sin d'ora la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, da parte delle intimate, all'obbligo di conformarsi al giudicato che si è formato tra le pari in conseguenza della richiamata sentenza n.5679/2018 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

#### **P.Q.M.**

Voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, in annullamento/riforma della sentenza emessa dal T.A.R. Campania-Napoli n.04804/2021 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 12.07.2021, ordinare al **Ministero dell'Istruzione (già M.I.U.R.)**, e all' **Ufficio scolastico regionale per la Campania** di dare esatta ottemperanza alla **sentenza** emessa dal **Tribunale di Napoli**, in funzione di Giudice del lavoro, **n. 5679/2018**, pubblicata il **19.09.2018**, provvedendo ad emettere, anche direttamente, l'idoneo provvedimento.

Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.

#### **DICHIARAZIONE**

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, si dichiara che la controversia di cui al presente atto, in materia di ottemperanza, è soggetta al versamento del contributo unificato di € 150,00.

#### **ISTANZA**

##### **DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si chiede sin d'ora, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, l'autorizzazione ad effettuare

la notificazione dello stesso ai soli controinteressati per pubblici proclami secondo modi e termini di legge, con indicazione delle forme ritenute più opportune per portare gli atti a conoscenza dei destinatari, ex artt. 150 c.p.c., 52 c.p.a., etc. (eventualmente mediante pubblicazione sui siti web istituzionali dell'Amministrazione).

### **ALLEGATI**

Si allegano:

- 1) sentenza n.04804/2021, pubblicata il 12.07.2021 (R.G. n. 00471/2020 Reg. Ric.) del T.A.R. Campania - Napoli;
- 2) documenti depositati nel giudizio per ottemperanza (R.G. n.00471/2020 T.A.R. Napoli):
  - a) ricorso;
  - b) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018 (R.G. n. 18604/2017), munita di formula esecutiva in data 08.02.2019 e successivamente notificata;
  - c) sentenza n.5679/2018 con attestazione di passaggio in giudicato del 03.04.2019;
  - d) reclamo del 25.06.2019 inviato a mezzo p.e.c. agli U.s.p. di Napoli e di Milano;
  - e) elenco delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie dell'U.S. di Napoli del 31.07.2019 n. 7848;
  - f) elenco rettificato delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie dell'U.S. di Napoli del 31.07.2019 n.7850;
  - g) comunicazione dell'Ufficio scolastico di Napoli, ad integrazione e rettifica dei decreti di utilizzazione, dell'11.09.2019, protocollo n. 10038;
  - h) provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania AOOUSPNA del 7.11.2019 a favore della sig.ra Luisa Stentardo;
  - i) note/memoria per l'udienza del 16.06.2021 con in allegato:
    - estratto bollettino trasferimenti interprovinciali Scuola Secondaria di II grado (mobilità A.S. 2016/17);
    - decreto di trasferimento del 30.07.2019 mai notificato;
    - estratto bollettino risultati Scuola Secondaria II Grado (mobilità A.S. 2020/21);
    - estratto bollettino risultati I.S.I.S. Europa (mobilità A.S. 2021/22);

- 3) ordinanza non reclamata n.19897/2017 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, del 02.10.2017;
  - 4) contratto di assunzione del 26.11.2015;
  - 5) assegnazione ambito territoriale, comunicazione del 31.08.2016;
  - 6) domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016-2017;
  - 7) domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2017-18;
  - 8) esito domanda di mobilità a.s. 2017-2018;
  - 9) provvedimento di trasferimento utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2019-2020;
  - 10) diffida e tentativo di conciliazione del 02.08.2019;
  - 11) reclamo avverso esiti mobilità 2020-2021 del 06.07.2020;
  - 12) provvedimento di trasferimento provinciale presso ambito territoriale 0015, comune di Ischia.
- Nola, 22.10.2021

Avv. Luigi Lagioia